

**COMUNE DI SCICLI***(Provincia Regionale di Ragusa)***Settore Manutenzioni & Ecologia****IL SINDACO****PREMESSO** che:

- con D.D.S./ DEC/2008/0913 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato finanziato il progetto di "Ricostruzione della spiaggia compresa tra C.da Arizza e C.da Spinasantà nel territorio comunale di Scicli";
- i suddetti lavori sono stati appaltati e consegnati all'Impresa aggiudicataria;

**CONSIDERATO** che le mareggiate avvenute nell'ultimo periodo hanno causato ulteriori erosioni creando potenziale pericolo ai fabbricati prospicienti al litorale.

**VISTO** il D.M. Sanità del 29.01.1992;

**VISTO** il D. Lgs n° 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

**VISTA** il cronoprogramma dei lavori da eseguire sulla spiaggia Arizza-Spinasantà ove sono indicate le estensioni e le coordinate geografiche dei tratti di intervento.

**PRESO ATTO** che l'attuazione degli artt. 5 e 15 del Decreto Legislativo n. 116/08, impone la emissione di apposita ordinanza di divieto di accesso ai luoghi e di balneazione nel tratto di mare oggetto di intervento.

**RITENUTO** dover provvedere alla preclusione temporanea della balneazione nei suddetti tratti di mare, nonché l'accesso alla spiaggia interessata.

**CONSIDERATO** che il citato D.P.R. n° 470/82, attribuisce ai Comuni la competenza di delimitare a mezzo di Ordinanza le zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, nonché l'apposizione nelle zone interessate di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

**VISTO** l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 20002 che pone in capo al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il dovere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**VISTO** l'OREL vigente

**ORDINA**

1)- Il Divieto di accesso temporaneo e di balneazione, nei tratti di spiaggia antistante gli specchi d'acqua, per i motivi espressi in premessa:

a)- dal **20/05/2013** al **20/06/2013**, per una estensione di mt. 350 circa, circoscritto con le seguenti coordinate geografiche:

Lat. 36,4459	Long. Est 14,3928
Lat. 36,4454	Long. Est 14,3940
Lat. 36,4457	Long. Est 14,3927
Lat. 36,4452	Long. Est 14,3939

b)- dal **21/06/2013** al **10/07/2013**, per una estensione di mt. 320 circa, circoscritto con le seguenti coordinate geografiche:

Lat. 36,4454	Long. Est 14,3940
Lat. 36,4449	Long. Est 14,3952
Lat. 36,4452	Long. Est 14,3939
Lat. 36,4447	Long. Est 14,3950

c)- dal **11/07/2013** al **31/07/2013**, per una estensione di mt. 315 circa, circoscritto con le seguenti coordinate geografiche:

Lat. 36,4449	Long. Est 14,3952
Lat. 36,4442	Long. Est 14,4001
Lat. 36,4447	Long. Est 14,3950
Lat. 36,4440	Long. Est 14,3959

d)- dal **01/09/2013** al **15/09/2013**, per una estensione di mt. 380 circa, circoscritto con le seguenti coordinate geografiche:

Lat. 36,4440	Long. Est 14,4009
Lat. 36,4433	Long. Est 14,4021
Lat. 36,4437	Long. Est 14,4008
Lat. 36,4431	Long. Est 14,4019

e)- dal **16/09/2013** al **10/10/2013**, per una estensione di mt. 330 circa, circoscritto con le seguenti coordinate geografiche:

Lat. 36,4433	Long. Est 14,4021
Lat. 36,4425	Long. Est 14,4030
Lat. 36,4431	Long. Est 14,4019
Lat. 36,4423	Long. Est 14,4027

f)- dal **11/10/2013** al **05/11/2013**, per una estensione di mt. 330 circa, circoscritto con le seguenti coordinate geografiche:

Lat. 36,4425	Long. Est 14,4030
Lat. 36,4417	Long. Est 14,4038
Lat. 36,4423	Long. Est 14,4027
Lat. 36,4415	Long. Est 14,4036

g)- dal **06/11/2013** al **30/11/2013**, per una estensione di mt. 350 circa, circoscritto con le seguenti coordinate geografiche:

Lat. 36,4417	Long. Est 14,4038
Lat. 36,4408	Long. Est 14,4047
Lat. 36,4415	Long. Est 14,4036
Lat. 36,4407	Long. Est 14,4044

h)- dal **01/12/2013** al **16/12/2013**, per una estensione di mt. 300 circa, circoscritto con le seguenti coordinate geografiche:

Lat. 36,4408	Long. Est 14,4047
Lat. 36,4400	Long. Est 14,4053
Lat. 36,4407	Long. Est 14,4044
Lat. 36,4359	Long. Est 14,4051

2)- Al Comando di Polizia Municipale, di fare apporre nelle zone precluse, cartelli di divieto di balneazione, in numero adeguato e reciprocamente visibili;

3)- Il Comando di Polizia Municipale e le forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricati della vigilanza sulla applicazione della presente Ordinanza;

4)- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio in line del Comune di Scicli. L'inottemperanza della presente sarà punita a norma delle leggi vigenti;

5)- Copia della Presente sarà pubblicata oltre che sull'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune e verrà portata a conoscenza della cittadinanza attraverso l'affissione di cartelli nelle zone interessate, ed inviata per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare, al Genio Civile per le opere marittime, al Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Ragusa, al Direttore del Dipartimento Provinciale ARPA di Ragusa, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, alla Stazione Carabinieri di Donnalucata, al Comando P.M. di Scicli.

Si certifica la regolarità del presente provvedimento e degli atti allo stesso connesso

**IL CAPO SETTORE**

*(Ing. Salvatore Calvo)*



**IL SINDACO**

*(Dott. Francesco Susino)*

